

PROVINCIA DI IMPERIA
Settore 6. Cemento Armato – Autocentro – Trasporti
Ufficio Trasporti

**BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE
E DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA**

La Provincia di Imperia pubblica il presente bando per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.

Sessione di esame anno 2023

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE CEMENTO ARMATO –
AUTOCENTRO - TRASPORTI**

Visti:

- l'articolo 123 in materia di autoscuole del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada";
- il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, che ha disciplinato i requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore;
- l'articolo 105 in materia di funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 che ha previsto le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, che ha disciplinato i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola;
- il vigente regolamento della Provincia di Imperia relativo al conseguimento dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, approvato con D.C.P. n. 78 del 30\11\2022;
- il Provvedimento dirigenziale n. TR\48 del 03\03\2023 con il quale è stato approvato il presente bando pubblico per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola;

RENDE NOTO

- ▼
- che possono essere presentate le domande per essere ammessi all'esame:
 - per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;
 - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi;
 - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;

- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola riservato ai soggetti in possesso della patente di categoria B speciale, C speciale e D speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del decreto legislativo 285/1992;
- per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;
- per l'estensione dell'abilitazione di istruttore di autoscuola;
- per l'integrazione dell'abilitazione di istruttore anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A.

L'elenco degli ammessi alle prove di esame, la data, l'ora, la sede di svolgimento e le eventuali prescrizioni saranno pubblicati sul sito Internet della Provincia di Imperia <http://www.provincia.imperia.it> - sezione Bandi e Appalti – Esami e abilitazioni Trasporti. Tale pubblicazione **ha valore di notifica** e sostituirà, a tutti gli effetti, la convocazione individuale. La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

Coloro che intendono conseguire entrambe le abilitazioni devono presentare due domande distinte.

La Commissione, in ragione del numero di domande pervenute, avrà facoltà di articolare le prove d'esame in più giornate.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame.

La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese di istruttoria.

I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Servizio Trasporti della Provincia di Imperia, eventuali variazioni di indirizzo.

Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME.

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte e firmate dai soggetti interessati, in possesso dei requisiti, secondo il modello disponibile sul sito Internet della Provincia di Imperia <http://www.provincia.imperia.it> - sezione Bandi e Appalti – Esami e abilitazioni Trasporti.

La domanda di ammissione all'esame dovrà pervenire, PENA L'ESCLUSIONE, entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno venerdì 28 Aprile 2023, mediante una delle seguenti modalità:

- **consegnata a mano** all'Ufficio Protocollo della Provincia di Imperia, Viale G. Matteotti 147, Imperia (orario: da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; lunedì e mercoledì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30);
- **inviata a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo "Provincia di Imperia – Servizio Trasporti - Viale G. Matteotti 147, 18100 Imperia".

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. Per le raccomandate A.R. farà fede il timbro e la data dell'ufficio Protocollo della Provincia.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) patente di guida della categoria B normale o speciale;

- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da un soggetto accreditato, di cui al comma 2 dell'articolo 2 o al comma 2 dell'articolo 10 (estensione dell'abilitazione) del D.M. n. 17/2011.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **istruttore** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) patente di guida comprendente:
- almeno le categorie A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per ottenere l'abilitazione necessaria esclusivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del D. Lgs. 285/1992;
- d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da un soggetto accreditato, di cui al comma 2 dell'articolo 7 o di cui al comma 1 dell'articolo 10 (estensione dell'abilitazione) o di cui al comma 3 dell'articolo 10 (integrazione dell'abilitazione) del D.M. n. 17/2011.

I requisiti **comuni** per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante ed istruttore** sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;
- b) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale¹, nel territorio della Provincia di Imperia;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 30 aprile 1992, n. 285;
- d) aver provveduto ad eseguire il versamento di Euro 100,00 per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione d'Esame, tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi alla pagina <http://www.provincia.imperia.it>.

¹Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva n. 83/182/CEE, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centoottantacinque giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettui un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI INSEGNANTE.

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie indicate all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e si articola in quattro prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che abbiano commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due.
2. La seconda (**prova scritta**) consiste nella trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. n. 17/2011, dalla Commissione tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.
La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.
Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.

Dopo l'appello, a ciascun candidato verrà consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz, anche il seguente materiale:

- una busta grande contrassegnata dalla lettera "A" in cui inserire la prova quiz;
- una bustina ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra (sia la prova quiz che l'esercitazione sul caso pratico sono anonime).

Sono ammessi alla terza prova i candidati che abbiano ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. La terza (**simulazione lezione di teoria**) consiste in una simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione.
Sono ammessi alla quarta prova i candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
4. La quarta (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma d'esame.
Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI ISTRUTTORE.

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie indicate all'articolo 9 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e si articola in tre prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.
Sono ammessi alla terza prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
3. La terza (**simulazione lezione di guida**) consiste nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
 - a) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie A.
 - b) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B.
 - c) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie C+E o D+E, a scelta della Commissione d'esame.La prova pratica di cui al precedente punto a), dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motori e rimorchi, nonché la loro revisione.
Le prove di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere sostenute da tutti i candidati al fine di conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
La prova di cui al precedente punto a), si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³ che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre. I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b) e c) saranno condotti da un componente della Commissione o da un altro soggetto individuato dalla stessa Commissione in possesso delle patenti di categoria A, B, C, C+E e D; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.
Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patenti e contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013.
Ad ogni prova è attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci. I candidati superano la suddetta prova pratica se ottengono un punteggio minimo, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, un punteggio minimo, per le prove di cui ai punti b) e c), non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

**Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE
DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI
ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO
DELLA PATENTE DI CATEGORIA B SPECIALE, C SPECIALE E D SPECIALE.**

Coloro che, in possesso della patente di categoria B speciale, C speciale e D speciale, intendono conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola ai soli fini della dichiarazione di cui

all'articolo 123, comma 5, del D.Lgs. 285/1992 (SCIA “Segnalazione Certificata d'Inizio Attività” di autoscuola) devono sostenere le prove relative alle materie indicate all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola e più specificatamente:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.
I candidati, per conseguire l'abilitazione devono raggiungere un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER L'ESTENSIONE DELL'ESAME DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE.

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di insegnante, vogliono **conseguire l'abilitazione di istruttore** devono sostenere le seguenti prove:

1. Un'interrogazione (**prova orale**) sugli argomenti indicati all'articolo 9 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.
Sono ammessi alla successiva prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2. Una prova pratica (**simulazione lezione di guida**) consistente nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
 - a) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie A.
 - b) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B.
 - c) dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie C+E o D+E, a scelta della Commissione d'Esame.

La prova pratica di cui al precedente punto a), dovrà essere sostenuta dai candidati che intendono conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motori e rimorchi, nonché la loro revisione.

Le prove di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere sostenute da tutti i candidati al fine di conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

La prova di cui al precedente punto a), si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³ che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b) e c) saranno condotti da un componente della Commissione in possesso delle patenti di categoria A, B, C, C+E e D; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.

Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patenti e contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013.

Ad ogni prova è attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci. I candidati superano la suddetta prova pratica se ottengono un punteggio minimo, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, un punteggio minimo, per le prove di cui ai punti b) e c), non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia. Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore, vogliono **conseguire l'abilitazione di insegnante** devono sostenere le seguenti prove:

1. La trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti (**prova scritta**) dalla Commissione tra gli argomenti indicati all'articolo 7 del Regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.

Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. n. 17/2011, dalla Commissione d'Esame tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.

La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.

Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.

Dopo l'appello, a ciascun candidato verrà consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz, anche il seguente materiale:

- una busta grande contrassegnata dalla lettera "A" in cui inserire la prova quiz;
- una bustina ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra (sia la prova quiz che l'esercitazione sul caso pratico sono anonime).

Sono ammessi alla seconda prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. La **simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione.

Sono ammessi alla prova successiva i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. Un'interrogazione sugli argomenti del programma d'esame (**prova orale**).

Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

**Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA
DELL'ESAME PER L'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE
PER SVOLGERE ANCHE LE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
PATENTI DI CATEGORIA A.**

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore per il conseguimento delle abilitazione necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, intendono integrare la propria abilitazione di istruttore per il conseguimento delle patenti di categoria A dovranno sostenere la prova di dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (**simulazione lezione di guida**).

La prova si svolge su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³ che il candidato dovrà dimostrare anche di saper condurre.

Il veicolo deve essere fornito dal candidato o messo a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.

La prova sarà effettuata secondo le modalità contenute nella circolare adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 gennaio 2013 relativa al conseguimento della patente di categoria A.

I candidati, per conseguire l'abilitazione, devono raggiungere un punteggio minimo non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

Art. 7 - MODALITÀ PER IL RITIRO DELL'ATTESTATO.

A seguito del superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale di insegnante e/o istruttore di autoscuola di cui, rispettivamente, al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 8 del D.M. n. 17/2011, verrà rilasciato dalla Provincia.

Il superamento dell'esame relativo all'integrazione dell'abilitazione degli istruttori per il conseguimento delle patenti di categoria A è annotato dal Dirigente competente sull'attestato precedentemente conseguito.

L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo e, nel caso non sia ritirato direttamente dal candidato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita di apposita delega.

Sugli attestati, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione, sarà annotata la verifica della frequenza del corso di formazione periodica ai sensi del comma 5 articolo 4 (insegnante) o del comma 5 dell'articolo 9 (istruttore) del medesimo D.M. n. 17/2011.

L'attestato verrà rilasciato previo accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 6 del D.M. n. 17/2011.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente bando costituisce "legge speciale", pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non previsto nel bando, si rinvia alle norme statali in materia e alle disposizioni del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.

Il presente bando è pubblicato all'Albo online della Provincia di Imperia ed è disponibile sul sito internet <http://www.provincia.imperia.it> - sezione Bandi e Appalti – Esami e abilitazioni Trasporti.

In relazione ai dati personali, la Provincia informa che i dati forniti per le finalità connesse alla presente procedura saranno trattati dall'Ente in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Imperia, con sede a Imperia in viale Matteotti n.147, rappresentato dal Presidente della Provincia - Tel. 0183/7041 - FAX 0183/704318; e-mail: urp@provincia.imperia.it; P.E.C.: protocollo@pec.provincia.imperia.it.

Il titolare del trattamento ha individuato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) si sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo UE 2016/679 come segue:

“Liguria Digitale S.p.A.” - Via Melen, 77 - 16152 Genova, raggiungibile al tel. n. 010-65451 oppure all'indirizzo mail privacyweb@liguriadigitale.it o alla P.E.C. protocollo@pec.liguriadigitale.it.

Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso. Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.

Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy; la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. E' possibile esercitare i propri diritti previsti dall'art. 15 del GDPR contattando il Titolare del trattamento scrivendo agli indirizzi sopra indicati.